



# COMUNE di FROSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060  
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013  
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it  
[www.comunefrossasco.it](http://www.comunefrossasco.it)

## ORDINANZA

**N. 7 DEL 18/04/2025**

### OGGETTO:

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CHIUSURA AL TRAFFICO IN VIA FERRERI PER MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO**

### IL SINDACO

Premesso che nella giornata di oggi venerdì 18 aprile 2025 alle ore 9:30 circa sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pinerolo (squadra 71) a causa del crollo di alcuni mattoni in via Ferreri dal fabbricato posto all'angolo tra via Ferreri e via Pascarenghi (Foglio 30 n. 860);

Richiamata la propria ordinanza contingibile urgente n. 6 in data odierna, con la quale è stata ordinata alla proprietà del fabbricato la messa in sicurezza, compresi eventuali puntellamenti;

Preso atto che, per garantire la pubblica incolumità si rende necessario vietare il transito (sia veicolare che pedonale) e la sosta su ambo i lati di via Ferreri nel tratto prospiciente il fabbricato in oggetto;

Dato atto che, nell'immediatezza della segnalazione, l'ufficio tecnico ha già provveduto a transennare l'area interessata dal crollo e a chiudere precauzionalmente via Ferreri nel tratto compreso tra via Pascarenghi e via De Vitis;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità per cui si impone di provvedere con urgenza;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";



# COMUNE di FROSSASCO

Dato atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

Dato atto che è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (cfr. prot. n. 3542 del 18/04/2025)

Visto lo Statuto comunale

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

## ORDINA

**Il divieto di transito (sia veicolare che pedonale) e la sosta su ambo i lati di via Ferreri nel tratto prospiciente il fabbricato in oggetto (Foglio 30 n. 860) fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza di cui alla propria ordinanza 6/2025;**

L'ufficio tecnico è incaricato dell'installazione della segnaletica di rito (compreso i preavvisi) che durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere mantenuta efficiente a cura dell'impresa incaricata della messa in sicurezza.. Tenuto conto delle limitate dimensioni della strada e delle difficoltà di manovra, la limitazione del traffico andrà opportunamente segnalata con appositi cartelli di preavviso;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

A norma dell'articolo 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Buffo arch. Giuseppe responsabile del servizio tecnico.

Il Sindaco  
Marco Gaido